



## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 78 DEL 09/10/2020

### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **POSTO** che, a causa di un evento accidentale con incendio verificatosi in data 16/09/2020, si riscontrano oggi danni ad alcuni dei padiglioni afferenti al complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona, in particolare nella parte a sud del complesso medesimo;
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 69 in data 25/09/2020, con la quale, in considerazione della circostanza di cui sopra, per le esigenze della pubblica incolumità ovvero della sicurezza fisica delle persone e della salute umana, venivano disciplinate le modalità di accesso agli spazi del complesso immobiliare in questione;
- **ATTESO** che, ad oggi, il perdurare delle complesse attività peritali volte agli accertamenti tecnico-legali inerenti i predetti danni non consente ancora l'attuazione di radicali interventi di rimozione e/o ripristino dei manufatti dagli stessi danni interessati;
- **RITENUTO** pertanto in via precauzionale, alla luce di quanto sopra, di dover adottare nell'imminenza della prossima stagione invernale adeguati provvedimenti che, in condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, possano comunque garantire la tutela della pubblica incolumità a fronte dei potenziali pericoli ravvisabili nei danni di cui innanzi, in particolare nel distacco di lamiere o dei pannelli di tamponatura e di copertura od altre componenti costruttive dei padiglioni danneggiati;
- **VISTA**, in proposito, la relazione tecnica acquisita al protocollo di questo Ente con n. 10766 in data 25/09/2020, con la quale si riferisce – sulla base di ricognizioni, rilievi e valutazioni – in ordine alle effettive condizioni strutturali dei padiglioni in argomento;
- **SENTITO**, al riguardo, il Segretario Generale di questa Autorità;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

#### Art. 1

Con decorrenza immediata, sino all'emissione di apposito nuovo provvedimento, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, **in condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse**, gli spazi demaniali marittimi di seguito indicati:

- tutte le aree afferenti al complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a."



identificati in colore rosso nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- il tratto di sede stradale denominato via Einaudi adiacente al succitato complesso immobiliare, precisamente dal confine con il vicino stabilimento ex-proprietà "Bunge Italia s.p.a." sino all'innesto con la Strada Statale "Anas s.p.a." 681, identificato in colore azzurro nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, è parte integrante del presente provvedimento.

Costituisce al riguardo eccezione ogni esigenza per interventi di soccorso pubblico e/o di polizia.

Ai fini del presente provvedimento, sono da intendersi quali condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse tutte circostanze in cui, in base alle previsioni dei bollettini meteo ufficiali od alle rilevazioni strumentali di questo Ente, siano ravvisabili venti a velocità pari o superiori a km/h 50,00.

#### **Art. 2**

In relazione alle disposizioni di interdizione di cui al precedente articolo, provvederanno gli enti e le amministrazioni rispettivamente competenti – nello specifico il locale Compartimento dell'"Anas s.p.a." ed il Comune di Ancona – all'attuazione, in armonia con il presente provvedimento, delle misure e delle azioni necessarie nei confronti del traffico veicolare sulle sedi stradali di propria gestione.

A tal proposito, nell'attivare l'interdizione di cui sopra, questa Autorità darà ogni volta notizia ai suddetti enti ed amministrazioni per il tramite delle procedure di comunicazione più celeri (chiamata telefonica, messaggi a mezzo di posta elettronica).

#### **Art. 3**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto interessato.

#### **Art. 4**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**IL PRESIDENTE**  
(Rodolfo Giampieri)

